

TITOLO I:
DISPOSIZIONI IGIENE DEL TERRITORIO
GENERALI

TITOLO II:

TITOLO III:
AMBIENTI CONFINATI
IGIENE EDILIZIA

TITOLO IV:
IGIENE DEGLI ALIMENTI
E DELLE BEVANDE

TITOLO V:
NORME FINALI

REGOLAMENTO DI IGIENE COMUNE SAN GIORGIO DI MANTOVA

TITOLO III: AMBIENTI CONFINANTI IGIENE EDILIZIA

CAPITOLO 1:

norme generali (procedure)

CAPITOLO 2:

aree edificabili e norme generali per le costruzioni (*modificato con norme di prevenzione cadute dall'alto in vigore dal 19/05/07*)

CAPITOLO 3:

misure igieniche e norme generali per i cantieri

CAPITOLO 4:

requisiti degli alloggi e dei locali di uso diverso

CAPITOLO 4bis:

CAPITOLO 5:

cavedi, cortili, suolo pubblico

CAPITOLO 6:

soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale

CAPITOLO 7:

esercizi di ospitalità ed abitazione collettiva

CAPITOLO 8:

stabilimenti balneari, alberghi diurni, piscine

CAPITOLO 9:

case rurali, pertinenze e stalle

CAPITOLO 10:

edifici per attività produttive, depositi

CAPITOLO 11:

lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini

CAPITOLO 12:

autorimesse private e pubbliche

CAPITOLO 13:

ambulatori e studi medici

CAPITOLO 14:

fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie e complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

CAPITOLO 1:

3.0.0. Campo di applicazione

- 3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne articolo 26, legge 47/85
- 3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni
- 3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro
- 3.1.4. Documentazione integrativa
- 3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica
- 3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita

Nota agli articoli 3.1.5 e 3.1.6.

Elenco 1: Progetti di cui all'articolo 3.1.6 lettera b)

- 1. Agricoltura
- 2. Industria estrattiva
- 3. Industria energetica
- 4. Lavorazione dei metalli
- 5. Fabbricazione del vetro
- 6. Industria chimica
- 7. Industria dei prodotti alimentari
- 8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta
- 9. Industria della gomma
- 10. Progetti d'infrastruttura
- 11. Altri progetti

Allegato A) all'articolo 3.1.6. lettera b)

- 3.1.7. Licenza d'uso
- 3.1.8. Domanda per licenza d'uso
- 3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi
- 3.1.10. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
- 3.1.11. Dichiarazione di alloggio antigienico
- 3.1.12. Dichiarazione di alloggio inabitabile
- 3.1.13. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0. Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o, comunque, conformi alla previgente normativa.
- 2. Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del competente Dirigente.
- 3. Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5/08/1978 n°457, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che, per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materie di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.
- 4. Restano, in ogni caso, fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.
- 5. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.
- 6. Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal competente Dirigente, con l'atto autorizzativo e/o di concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio n°1.

3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne articolo 26, legge 47/85

- 1. Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al competente Dirigente, complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme del regolamento edilizio comunale.
- 2. Sarà cura del competente Dirigente, sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche, ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
- 3. La comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 47/85, qualora comporti deroga, ai sensi del precedente articolo 3.0.0, ai requisiti igienico-sanitari di cui al presente titolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del Responsabile del Servizio n°1.

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni

- 1. Il competente Dirigente provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n°1 e sentita la Commissione Edilizia.
- 2. Il parere del Responsabile del Servizio n°1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'articolo 220 del testo unico leggi sanitarie (regio decreto 27/07/1934 n°1265).
- 3. Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spogli di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n°1 e n°4 nell'ambito delle rispettive competenze.
- 4. Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il competente Dirigente provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R.

3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro

1. In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio dovrà tenere conto anche delle osservazioni dell'U.O. "Tutela della salute nei Luoghi di Lavoro", cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa

1. Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata della necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica

1. Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla documentazione impegnativa di cui al precedente articolo 3.1.4, dovranno, altresì, contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del nullaosta all'esercizio della specifica attività di cui all'articolo 2.7.1.
2. Il richiedente la concessione od autorizzazione può trasferire detto impegno all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita

1. Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente articolo 3.1.4:
a) qualora rientrino nelle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988 n°377, dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988 n°377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988;
b) qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, il competente Dirigente, previo conforme parere motivato dal Responsabile del Servizio n°1, può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.
2. In tal caso, la documentazione dovrà contenere anche quanto previsto nell'allegato A del presente articolo.
3. Il parere del Responsabile del Servizio n°1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del competente Dirigente.
4. Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.
5. Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.

Nota agli articoli 3.1.5. e 3.1.6.

- Per destinazione specifica intenesi precisata l'attività che verrà esercitata;
- Per destinazione generica intenesi quando sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali d'abitazione, locali di servizio, locali accessori all'abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.

ELENCO 1 Progetti di cui all'articolo 3.1.6. lettera b)

1. Agricoltura

- a) Progetti di ricomposizione rurale;
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) Progetti di idraulica agricola;
- d) Primi rimboscamenti, qualora rischiano di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- f) Impianti che possono ospitare suini;
- g) Piscicoltura.

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sottoterraneo;
- e) Estrazione di carbone fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;
- h) Estrazione di minerali metallici;

- i) Estrazione di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda, trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafilerie e laminatoi;
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- g) Cantieri navali;
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
- i) Costruzione di materiale ferroviario;
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
- k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d) Industria della birra e del malto;
- e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;
- f) Impianti per la macellazione di animali;
- g) Industrie per la produzione della fecola;
- h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
- i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbiancamento della lana;
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) Stabilimento per la finitura di fibre;
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. Progetti d'infrastruttura

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
- b) Lavori di sistemazione urbana;
- c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca e aeroporti;
- e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988 n°377);
- g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funiculari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o particolarmente adibite al trasporto di passeggeri;
- h) Installazione di oleodotti e gasdotti;
- i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- j) Porti turistici.

11. Altri progetti

- a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
- c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
- d) Impianti di depurazione;
- e) Depositi di fanghi;
- f) Stoccaggio di rottami di ferro;
- g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo.

Allegato A) all'articolo 3.1.6. lettera b)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dell'attività del progetto proposto.

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impianto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.1.7. Licenza d'uso

1. Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal competente Dirigente ai sensi dell'articolo 221 del testo unico leggi sanitarie (regio decreto 27/07/1934 n°1265).
 2. La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici ai sensi degli articoli 3.1.11. e 3.1.12.
 3. La licenza d'uso è rilasciata dal competente Dirigente per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n°1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.
 4. Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.
 5. Detta licenza adibita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo articolo 3.1.9.
- Nota: per la licenza d'uso intenesi l'autorizzazione di cui all'articolo 221 del testo unico leggi sanitarie (regio decreto 27/07/1934 n°1265), riassuntiva dei termini attualmente in uso: abitabilità, usabilità o altri.

3.1.8. Domanda per licenza d'uso

1. Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al competente Dirigente e corredate della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
 - b) progetto esecutivo dettagliato degli impianti e certificato di conformità, ai sensi dell'articolo 11, legge 46/90;
 - c) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
 - d) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal presente regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n°1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.
2. Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il competente Dirigente ha facoltà di consentire l'allestimento anteriormente al rilascio di detta licenza d'uso a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento, provveda al rilascio della certificazione di cui all'articolo 221 del testo unico leggi sanitarie, previo ispezione e conseguente parere del Servizio n°1 dell'ASL.

3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi

1. Chiunque intenda abolire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche nullaosta del competente Dirigente inoltrando apposita domanda ai sensi degli articoli 2.7.1. e 2.7.2. del titolo II del presente regolamento.

3.1.10. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

1. E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità, di usabilità e di decoro prescritte dalle leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia. In caso di inadempienza del proprietario, il competente Dirigente interviene ai sensi di legge.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni precedenti, il competente Dirigente può ordinare i lavori di risanamento necessari, ovvero dichiarare inabile una casa o parte di essa, su proposta del Responsabile del Servizio n°1.

3.1.11. Dichiarazione di alloggio antigienico

1. L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio; quando presenta umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti (inferiore a 2/3 del limite ammissibile); quando non vi sono condizioni che garantiscono sufficiente isolamento termico e protezione dagli agenti atmosferici e quando vi sono altezze inferiori alla norma.
2. Sono antigienici altresì quegli alloggi che risultano interessati da altre cause di insalubrità obiettivamente accertate.
3. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n°1, previo accertamento tecnico.
4. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti dal sovraffollamento.
5. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'ASL abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

3.1.12. Dichiarazione di alloggio inabitabile

1. Il competente Dirigente, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n°1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

2. I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

- a) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- c) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- d) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli articoli 3.4.4, 3.4.7 e 3.4.8;
- e) la presenza di requisiti di aerilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli articoli 3.4.11. e seguenti;
- f) la mancata disponibilità di servizi igienici;
- g) la mancata disponibilità di acqua potabile;
- h) la mancata disponibilità di servizio cucina.

3. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del competente Dirigente e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova abitabilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.13. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

2. Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R, acquisito il parere del Responsabile del Servizio n°1, possono far pervenire al comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

3. Il comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

4. Per gli strumenti attuativi dei piani generali il comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n°1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti a sua volta i responsabili delle 3 unità operative "Igiene pubblica", "Tutela ambientale", "Tutela della salute nei luoghi di lavoro".

5. Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi, si rende indispensabile che i competenti Servizi e uffici dell'ASL siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

CAPITOLO 2:

- 3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili
- 3.2.2. Protezione dall'umidità
- 3.2.3. Distanze e superficie scoperta
- 3.2.4. Sistemazione dell'area
- 3.2.5. Divieto al riuso di materiali
- 3.2.6. Intercapedini e vespai
- 3.2.7. Muri perimetrali
- 3.2.8. Pareti interne ai fabbricati
- 3.2.9. Marciapiede perimetrale
- 3.2.10. Gronde e pluviali
- 3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici
- 3.2.12. Parapetti

3.2.13: Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (*in vigore dal 19/05/07*)

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Ai sensi dell'articolo 97 del DPR 285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero, per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
3. Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n°1.
4. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

3.2.2. Protezione dall'umidità

1. Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.
2. Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta

1. Per quanto concerne il rapporto fra superfici, coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio agli strumenti urbanistici di edilizia stabiliti per le singole località e zone, approvati ai sensi della vigente legislazione.
2. L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

3.2.4. Sistemazione dell'area

1. Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà, inoltre, essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

3.2.5. Divieto al riuso di materiali

1. Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o, comunque, non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
2. E', altresì, vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai

1. I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno ma ne devono distare almeno 3 metri, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di muro di sostegno e di condutture o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti.
2. Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio.

3. Per i locali destinati ad abitazione, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di 30 cm dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente, e comunque di 2,5 cm dalla superficie del marciapiede esistente.

4. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio n°1, soluzioni tecniche diverse che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente regolamento.

3.2.7. Muri perimetrali

1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto dal presente titolo.

2. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

3. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

4. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, sulle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.

3.2.8. Pareti interne ai fabbricati

1. Tutte le pareti interne dei fabbricati ad uso abitativo devono essere in muratura di idoneo spessore.

2. Potranno essere consentiti materiali diversi da riconoscersi idonei da parte del Servizio n°1 dell'ASL in caso di tramezzature di edifici o parte di essi destinati ad uffici, studi professionali, magazzini, ecc.

3.2.9. Marciapiede perimetrale

1. Ogni edificio civile deve avere un marciapiede perimetrale costituito da materiale resistente ed impermeabile, di larghezza non inferiore a 60 cm e posto a quota non inferiore a 2,5 cm dal piano del pavimento.

3.2.10. Gronde e pluviali

1. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a 8 cm e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

2. Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

3. Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

4. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

5. Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

6. E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

1. In tutti gli edifici presenti nel territorio comunale, compresi quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, devono essere adottati i necessari accorgimenti tecnici idonei ad impedire:

a) la penetrazione di piccioni, ratti o animali randagi o selvatici negli edifici;

b) la nidificazione o la sosta di piccioni o animali randagi o selvatici sopra gli edifici.

2. Nei sottotetti, non abitabili, vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

3. Nelle cantine sono, parimenti, da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le bocche di lupo, tutte le aperture in genere: le connessioni dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate.

4. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo e devono essere usati per le condotte tubi in cemento o in grès a forte inclinazione o verticali.

5. Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo alla sommità delle canne stesse o in posizione accessibile per i necessari controlli.

6. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

7. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.
8. I cavi elettrici, telefonici, per la TV per illuminazione pubblica, devono essere realizzati secondo le specifiche normative di legge.

3.2.12. Parapetti

1. Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a 100 cm per tutti i piani.
2. I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a 100 cm per i primi due piani fuori terra e 110 cm per tutti gli altri piani.
3. In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a 11 cm e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.13: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" (in vigore dal 19/05/07)

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m. e altezza di $\geq 1,20$ m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50$ m².
- l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - superficie $\geq 0,50$ m² ;
 - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ m;
- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;

3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: **"Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove"** e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5. **Le soluzioni adottate** ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

6. A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante

- ⇒ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ⇒ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ⇒ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ⇒ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7. Edifici con estese superfici finestate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8. Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9. Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

CAPITOLO 3:

- 3.3.1. Demolizioni: difesa dalla polvere
- 3.3.2. Sistemazione aree abbandonate
- 3.3.3. Allontanamento materiali di risulta
- 3.3.4. Cantieri
- 3.3.5. Allontanamento materiali di scavo e demolizione

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. Demolizioni: difesa dalla polvere

1. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti o, comunque, previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
2. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di pali o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n°1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.
3. Le operazioni di demolizione delle strutture in fibrocemento potranno essere eseguite solo dopo aver acquisito il parere dell'unità operativa "Tutela ambientale" per la raccolta e il trasporto di tale materiale e dell'unità operativa "Tutela della salute nei luoghi di lavoro" per la protezione degli addetti.

3.3.2. Sistemazione aree abbandonate

1. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono, in ogni caso, essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.3. Allontanamento materiali di risulta

1. Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta e/o rifiuti, il titolare dell'opera, dovrà:
 - a) nella richiesta di concessione o autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività, specificare in quale modo i materiali e/o rifiuti prodotti durante i lavori verranno smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;
 - b) a fine lavori, inviare al comune una dichiarazione che attesti le quantità dei materiali e/o rifiuti smaltiti o recuperati nei modi precedentemente specificati.
2. La documentazione prevista dalla vigente normativa e comprovante quanto dichiarato al comune deve essere tenuta a disposizione per almeno 5 anni dalla data della comunicazione inviata a fine lavori ed esibita ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

3.3.4. Cantieri

1. Tutti i cantieri devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.
2. Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Fabbricati per abitazioni temporanei e/o provvisori".

3.3.5. Allontanamento materiali di scavo e demolizione

1. E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dall'esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a 60 giorni.
2. Entro tale termine il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero e al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.
3. Quando, però detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero maleodoranti, dovranno essere sgomberati immediatamente.

CAPITOLO 4:

3.4.0. Principi

3.4.1. Tipologia dei locali

A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.2. Superfici minime

3.4.3. Numero di utenti ammissibili

3.4.4. Altezze minime e massime

3.4.5. Criteri di applicazione della norma

B) ILLUMINAZIONE

3.4.6. Aeroilluminazione naturale

3.4.7. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei vani abitabili ed accessori

3.4.8. Superficie illuminante utile

3.4.9. Obbligo del progettista

3.4.10. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza della finestra

3.4.11. Requisiti delle finestre

3.4.12. Edifici con impianti di condizionamento e climatizzazione

3.4.13. Illuminazione artificiale

3.4.14. Illuminazione notturna esterna

C) VENTILAZIONE ED AERAZIONE

3.4.15. Dichiarazione di responsabilità

3.4.16. Normativa integrativa

3.4.17. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

3.4.18. Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

3.4.19. Corridoi, disimpegni, ecc: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

3.4.20. Definizione di canne di ventilazione

3.4.21. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

3.4.22. Divieti di installazione apparecchi a gas

3.4.23. Nuovi impianti elettrici

3.4.24. Definizione di canna fumarie

3.4.25. Definizione di canna di esalazione

3.4.26. Allontanamento dei prodotti della combustione

3.4.27. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

3.4.28. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

3.4.29. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

3.4.30. Limitazione del tiraggio

3.4.31. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento

3.4.32. Caratteristiche delle canne

3.4.33. Messa in opera delle canne fumarie

3.4.34. Canne fumarie singole: caratteristiche

3.4.35. Canne fumarie collettive: caratteristiche

3.4.36. Comignoli: tipi

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

3.4.37. Spessore dei muri esterni

3.4.38. Impianto di riscaldamento

3.4.39. Umidità - condensa

REQUISITI DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI DI USO DIVERSO

3.4.0. Principi

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare, e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o, per lo meno, attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

2. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.1. Tipologia dei locali

1. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;

b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (mansarde, verande, tavernette, ecc.);

c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.2. Superfici minime

1. L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso.
2. Ogni alloggio deve avere una superficie minima netta di abitazione di 28 m² per la prima persona e 10 m² per ogni successiva persona.
3. La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione con l'eccezione del locale bagno la cui superficie va conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte nel presente titolo.
4. In alloggi a pianta fissa la superficie minima complessiva e quelle dei singoli locali di abitazione devono rispettare i minimi previsti dal decreto ministeriale 5/07/1975.

3.4.3. Numero di utenti ammissibili

1. In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n°1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

3.4.4. Altezze minime e massime

1. L'altezza netta interna degli spazi ad uso abitazione, ufficio, studi professionali, mostre ammesse ad attività commerciali ed artigianali e similari, è fissata in non meno di 2,7 metri, nel caso di solai in legno l'altezza va misurata sotto assito.
2. Per i locali adibiti ad attività commerciale, uffici pubblici, banche, l'altezza non può essere comunque inferiore a 3 metri.
3. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,4 metri.
4. Magazzini di deposito senza afflusso di pubblico, altezza non inferiore a 2,4 metri.
5. Cantine, garage, altri locali interrati o seminterrati, altezza non inferiore a 2,2 metri. Per garage inseriti nel contesto dell'abitazione l'altezza minima utile è di 2,2 metri, mentre, per quanto riguarda garage in corpi staccati o completamente interrati, l'altezza è di 2 metri.
6. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a 2 metri per gli spazi di abitazione purché l'altezza media non sia inferiore a 2,7 metri e 1,8 metri per gli spazi accessori e di servizio purché l'altezza media non sia inferiore a 2,4 metri.
7. Gli eventuali spazi di altezza inferiori ai minimi, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio spazio di servizio.
8. Per i locali con soffitto a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra l'altezza della saetta o quelle del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5% a secondo del tipo di volta.

3.4.5. Criteri di applicazione della norma

1. Le presenti disposizioni relative all'altezza valgono in ogni caso per i locali di nuova costruzione. Dovranno, altresì, essere rispettate in occasione di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso, ecc., salvo deroghe concesse su motivato parere del Servizio igiene, fermo restando che l'altezza media dei locali non potrà in ogni caso essere inferiore a 2,55 metri per i locali di abitazione e 2,7 metri per i locali di cui all'articolo 3.4.4, comma 2; l'altezza minima in gronda non potrà essere inferiore a 1,9 metri per i soffitti inclinati.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.6. Aeroilluminazione naturale

1. Tutti gli spazi degli alloggi di nuova costruzione di cui all'articolo 3.4.1. lettera a) e b) e le stanze da bagno devono avere un'adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.
2. Per secondi servizi, si potrà derogare da tale norma per i vani latrina e per le stanze da bagno; in tal caso dovrà essere assicurata una canna di ventilazione atta ad assicurare i ricambi d'aria previsti dal presente regolamento.

3.4.7. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei vani abitabili ed accessori

1. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di 0,9 metri dal pavimento.
2. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.
3. Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli come precisato nei successivi articoli.

3.4.8. Superficie illuminante utile

1. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella su progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata.
2. Qualora tale apertura fosse coperta da sporgenze, oggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiori a 150 cm il rapporto aeroilluminante andrà aumentato ad 1/6 (16,5%).
3. I portici non dovranno avere altezza in gronda inferiore a quella dell'architrave delle finestre aggettanti.

3.4.9. Obbligo del progettista

1. E' richiesta, in sede di progettazione di organismi abitativi, la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo dei locali.
2. La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come previsto dall'articolo 3.4.2.

3.4.10. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza della finestra

1. Per gli spazi di cui all'articolo 3.4.7. ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 16,5% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

3.4.11. Requisiti delle finestre

1. Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture degli spazi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3.4.1. devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.
2. Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per le parti esterne.
3. Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, di regola i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti tecnici, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

3.4.12. Edifici con impianti di condizionamento e climatizzazione

1. I nuovi edifici per i quali siano previsti impianti di climatizzazione o condizionamento degli ambienti dovranno, comunque, avere le superfici finestrate apribili, come previsto dall'articolo 3.4.7. e assicurare almeno 3 ricambi/ora.

3.4.13. Illuminazione artificiale

1. Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.14. Illuminazione notturna esterna

1. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

C) VENTILAZIONE ED AERAZIONE

3.4.15. Dichiarazione di responsabilità

1. Così come previsto dall'articolo 3.1.8, il proprietario, all'atto della domanda di licenza d'uso e comunque all'atto della richiesta del nulla osta per l'esercizio dell'attività, presenta la certificazione rilasciata dagli esecutori attestante il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamentari, in materia di ventilazione e aerazione dei locali.

3.4.16. Normativa integrativa

1. Oltre le norme generali UNI-CIG di cui alla legge 6/12/1971 n°1083, e decreti ministeriali del 7/06/1973 e 20/12/1985 come modificati ed integrati, in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle successive norme del presente capitolo che sottolineano e integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che, comunque, dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi.

3.4.17. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

1. Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali progetti di combustione, non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone, ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.
2. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 del pavimento.

3.4.18. Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

1. Ogni alloggio deve avere almeno una stanza da bagno fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a 0,5 m² per il ricambio dell'aria. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora, se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata, intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.4.19. Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

1. Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a 10 metri o superficie non inferiore a 20 m², indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.
2. Negli altri casi gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

3.4.20. Definizione di canne di ventilazione

1. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

3.4.21. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.
2. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni 1.000 kcal/ora con un minimo di 100 cm².

3.4.22. Divieti di installazione apparecchi a gas

1. Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

3.4.23. Nuovi impianti elettrici

1. I nuovi impianti elettrici devono essere realizzati conformemente alle norme UNI-CEI.

3.4.24. Definizione di canna fumaria

1. Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.25. Definizione di canna di esalazione

1. Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fume.
2. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

3.4.26. Allontanamento dei prodotti della combustione

1. Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio.

3.4.27. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

1. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.
2. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

3.4.28. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

1. I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
 - avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
 - avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
 - non avere cambiamenti di direzione con angoli adeguati;
 - essere facilmente montabili;
 - essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

3.4.29. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

1. E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.
2. E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.
3. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.30. Limitazione del tiraggio

1. E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti o professionisti di riconosciuta competenza.
2. Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

3.4.31. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento

1. Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.
2. Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

Dimensioni canne fumarie

Altezza in metri delle canne fumarie collegamenti esclusi			Canne Cilindriche		Canne rettangolari o quadrate
h<10	10<h<20	h>20	Diametro interno cm	Sezione interna cm ²	Sezione interna cm ²
Portate termiche fino a: (in migliaia di Kcal/h)					
25	25	25	10,0	79	87
30	30	40	11,0	95	105
40	40	60	12,5	123	125
50	60	80	14,0	154	169
60	80	105	15,0	189	208
70	105	125	17,0	226	249
80	125	155	18,0	255	280
100	155	180	20,0	314	345
120	180	213	22,0	380	418
140	200	259	24,0	452	497
160	240	300	26,0	531	584

- Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di :
- 3,5 cm² ogni 1.000 kcal/h per altezze h minori di 10 m;
 - 2,5 cm² ogni 1.000 kcal/h per altezze h comprese tra 10 e 20 metri;
 - 2,0 cm² ogni 1.000 kcal/h per altezze h maggiori di 20 metri.

3.4.32. Caratteristiche delle canne

1. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.
2. Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia: le canne fumarie, a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.33. Messa in opera delle canne fumarie

1. Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.4.34. Canne fumarie singole: caratteristiche

1. Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

3.4.35. Canne fumarie collettive: caratteristiche

1. Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità possono ricevere solo scarichi simili:
 - o solo prodotti combustibili provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
 - o solo prodotti combustibili provenienti da impianti per scaldare acqua alimentati con lo stesso combustibile;
 - o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.
2. Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano, queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.
3. Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.
4. Le canne fumarie collettive possono servire al massimo 9 piani.
Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

3.4.36. Comignoli: tipi

1. I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati ovvero dotati di aspiratori meccanici.

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

3.4.37. Spessore dei muri esterni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legislazione, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici. Lo spessore delle pareti esterne in muratura non potrà, comunque, essere inferiore a 28 cm. I muri esterni degli edifici di nuova costruzione o riadattati devono essere, di norma, intonacati, stuccati o adeguatamente protetti.

3.4.38. Impianto di riscaldamento

1. Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento di regola del tipo centralizzato con sorgenti di calore omogeneamente distribuite in relazione all'uso dei singoli locali. L'impianto di riscaldamento, comunque, deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell'area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C).
2. Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20°C. Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno 1,2 metri di distanza dalla fonte di calore.
3. Le differenze di temperatura all'interno di ciascun locale a 1,2 metri dalle aperture e dalla fonte di calore non deve essere superiore a circa 1,5°C dalla temperatura media misurata alla stessa altezza.

3.4.39. Umidità - Condensa

1. L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.

CAPITOLO 4: (BIS)

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

- 3.4.40. Difesa dal rumore
- 3.4.41. Parametri di riferimento
- 3.4.42. Misurazioni e valutazioni
- 3.4.43. Indici di valutazione di isolamento acustico
- 3.4.44. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi
- 3.4.45. Rumorosità degli impianti
- 3.4.46. Rumore da calpesti

F) RIFIUTI DOMESTICI

- 3.4.47. Obbligo al conferimento
- 3.4.48. Canne di caduta
- 3.4.49. Rifiuti provenienti da laboratori ed esercizi pubblici

G) SCARICHI

- 3.4.50. Tipi di scarico
- 3.4.51. Reti interne
- 3.4.52. Acque meteoriche
- 3.4.53. Accessibilità all'ispezione e al campionamento
- 3.4.54. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

- 3.4.55. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima
- 3.4.56. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici
- 3.4.57. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina
- 3.4.58. Requisiti dei negozi
- 3.4.59. Acqua potabile
- 3.4.60. Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe
- 3.4.61. Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione
- 3.4.62. Addolcitori

REQUISITI DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI DI USO DIVERSO

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.40. Difesa dal rumore

1. I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli alloggi devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.41. Parametri di riferimento

1. I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio dovranno essere verificati per quanto concerne:
- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
 - b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
 - c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
 - d) rumori da calpestio.

3.4.42. Misurazioni e valutazioni

1. Le misure atte a verificare i requisiti di cui all'articolo precedente devono essere effettuate in opera.
2. La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato al capitolo "Rumori".

3.4.43. Indici di valutazione di isolamento acustico

1. Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a seconda della zona come definita al capitolo "Rumori", sono quelli riportati nella seguente tabella.

I: Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture in dB

Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi		Pareti esterne		Solette
		con	senza	
Zone		serramento		
1 Industriale	40	35	45	42
2 Mista	40	35	42	42
3 Residenziale	40	32	40	42
4 Particolare tutela	40	30	35	42

3.4.44. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi

1. Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme del capitolo "Rumori" del titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.
2. Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e, quindi, disattivate.
3. In ogni caso, le pareti divisorie fra appartamenti, locali comuni e, comunque, a destinazione diversa dovranno avere spessore non inferiore a 25 cm.

3.4.45. Rumorosità degli impianti

1. Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).
2. Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.
3. Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, condizionatori, impianti di climatizzazione, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.46. Rumore da calpestio

1. Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.47. Obbligo al conferimento

1. E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 24, salvo speciali deroghe da concedersi dal competente Dirigente su parere del Responsabile del Servizio n°1.
2. Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti a tempo debito ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti nel rispetto dei regolamenti comunali.

3.4.48. Canne di caduta

1. Le canne di caduta sono vietate.
2. Le canne di caduta esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute in esercizio solo su parere favorevole del Servizio n°1.

3.4.49. Rifiuti provenienti da laboratori ed esercizi pubblici

1. I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari, nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi propri contenitori con coperchio.

G) SCARICHI

3.4.50. Tipi di scarico

1. Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati, si distinguono in relazione all'origine in:
 - a) acque meteoriche (bianche);
 - b) acque luride civili (nere);
 - c) acque di processo industriale.

3.4.51. Reti interne

1. Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile come da vigente normativa e a quanto previsto dal titolo II del presente regolamento e dalle disposizioni del regolamento comunale di fognatura.
2. E' ammessa l'unificazione delle reti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.52. Acque meteoriche

1. Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.
2. E' ammesso il loro recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, purché la dispersione avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.
3. E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

3.4.53. Accessibilità all'ispezione e al campionamento

1. Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.
2. Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima, di norma, 40 x 40 cm: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.54. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

1. Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.
2. I pozzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.
3. Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile e poste ad una quota inferiore alla rete: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n°1 può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista. Tutte le vasche e i pozzetti per prelievo analisi non possono di regola essere ubicati in ambienti confinanti.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.55. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

1. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie tale da contenere:

- un vaso;
- un bidè;
- un lavabo;
- una doccia o vasca da bagno,
- eventuale antibagno di superficie minima di 1 m2 avente una profondità minima di 1 metro;

2. Gli ambienti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.4.1. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo, quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

3.4.56. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
 - pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di 200 cm di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
 - essere completamente separati con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale;
 - avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;

- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrina, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.57. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

1. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da una cabina cottura per la preparazione degli alimenti che, oltre ai requisiti generali, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere le superfici delle zone dove si effettuano il lavaggio e la cottura piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di 2 metri.
 - b) assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaio.
2. La cabina cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, ampia comunicazione con il locale soggiorno-pranzo, nonché regolamentare aeroilluminazione.

3.4.58. Requisiti dei negozi

1. I negozi di nuova costruzione dovranno avere superficie illuminante non inferiore a 1/8 di quella di pavimento e per metà apribile. Dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico disimpegnato mediante antibagno ove andrà collocato il lavandino.
2. Gli esercizi commerciali di nuova costruzione, di superficie superiore ai 400 m² possono ricorrere a sistemi artificiali per garantire idonee condizioni di aeroilluminazione.
3. Devono, altresì essere dotati di almeno due servizi igienici distinti per sesso per il pubblico; inoltre dovrà essere garantito, per gli addetti, un numero di servizi non inferiore a quanto stabilito nel successivo articolo 4.1.7.

3.4.59. Acqua potabile

1. Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.
2. Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di evitare le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.60. Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe

1. Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto, ove esistente.
2. Ove ciò non sia possibile, il competente Dirigente, su parere del Responsabile del Servizio n°1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.
3. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n°1.
4. Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attivate laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il competente Dirigente, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato.
5. I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a distanze non inferiori a 25 metri e rispetto a stalle, letamai, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n°1.
6. Restano esclusi gli usi aziendali, agricoli e gli usi irrigui non potabili in genere.

3.4.61. Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione

1. L'erogazione dell'acqua mediante condotta a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.
2. Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti di autopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.
3. La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:
 - di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
 - separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

3.4.62. Addolcitori

1. L'installazione e l'uso di apparecchiature atte a demineralizzare le acque destinate ad uso potabile, sono disciplinati dalla vigente normativa.

CAPITOLO 5:

- 3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali
- 3.5.2. Cavedi: dimensioni
- 3.5.3. Cavedi: comunicazioni con spazi liberi
- 3.5.4. Cavedi: caratteristiche
- 3.5.5. Cortili: norma di salvaguardia
- 3.5.6. Pavimentazione dei cortili
- 3.5.7. Igiene dei passaggi e degli spazi privati
- 3.5.8. Suolo pubblico: norme generali
- 3.5.9. Concessione di suolo pubblico
- 3.5.10. Vegetazione erbacea su aree pubbliche e/o private

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali

1. Eventuali interventi di ristrutturazione, che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2. Cavedi: dimensioni

1. E' ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedi o chiostrine.

2. In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 8 metri: lato minimo 2,5 metri, superficie minima 6 m²;
- altezza fino a 12 metri: lato minimo 3,0 metri, superficie minima 9 m²;
- altezza fino a 18 metri: lato minimo 3,5 metri, superficie minima 12 m²;
- altezza oltre 18 metri: lato minimo 4,0 metri, superficie minima 16 m².

2. La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

3. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazioni con spazi liberi

1. I cavedi devono essere completamente aperti in alto e accessibili dal basso.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche

1. I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

2. E' vietato, in detto scarico, versare acqua o materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. Cortili: norma di salvaguardia

1. E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6. Pavimentazione dei cortili

1. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno 90 cm in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

2. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

3.5.7. Igiene dei passaggi e degli spazi privati

1. Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.
2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno avere spigoli arrotondati, essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.
3. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.8. Suolo pubblico: norme generali

1. Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.
2. E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.9. Concessione di suolo pubblico

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti vigenti, nonché dal titolo IV del presente regolamento, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni, ecc., è data dal competente Dirigente subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n°1 concernenti principalmente:
 - a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
 - b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
 - c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

3.5.10 Vegetazione erbacea su aree pubbliche e/o private

1. I lotti ineditati o qualsiasi altro appezzamento di terreno ubicato nel comune, devono, a cura dei proprietari e dei conduttori a qualsiasi titolo, essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura nel rispetto dell'equilibrio igienico-sanitario ed ambientale, per un corretto uso del territorio.
2. E' esclusa dalla suddetta norma la pulizia dalle erbacce dei terreni ad uso agricolo e coltivati.
3. Qualora il proprietario o il conduttore non provvedano, a seguito della contestazione della violazione, alla pulizia dell'area ed allo sgombero della stessa, il competente Dirigente dispone con ordinanza che si provveda a ripristinare l'area.
4. Decorso il termine entro cui provvedere, il competente Dirigente può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

CAPITOLO 6:

- 3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza
- 3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi
- 3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni
- 3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei
- 3.6.5. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso
- 3.6.6. Condizionamento: caratteristiche degli impianti
- 3.6.7. Condizionamento: prese di aria esterna
- 3.6.8. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione
- 3.6.9. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo
- 3.6.10. Sicurezza delle scale di uso comune
- 3.6.11. Larghezza delle scale
- 3.6.12. Dimensioni delle scale di uso comune
- 3.6.13. Scale a chiocciola
- 3.6.14. Chiusura delle scale di uso comune

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi, superficie ed altezza

1. La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.
2. L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a 2 metri; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.
3. Qualora l'altezza media come sopra definita, sia per il locale sottostante che per quello soprastante, sia almeno di 2,3 metri la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.
4. Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n°1; in ogni caso, la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente per le altezze minime valgono le disposizioni di cui all'articolo 3.4.4.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi

1. Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a 1 metro di altezza.
2. Le parti così ricavate devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono, inoltre, essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 del presente titolo ad eccezione dell'altezza.
3. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni

1. Si intende per seminterrato quel locale che, per parte della sua altezza, si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.
2. Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei

1. I locali di cui all'articolo precedente non possono essere destinati ad usi di abitazione.
2. Altri usi che comportino permanenza di persone saranno concessi per locali di norma esistenti, su motivato parere del Responsabile del Servizio n°1 dell'ASL, a condizione che detti locali non siano destinati a lavorazioni che diano luogo ad emanazioni nocive ed a temperature eccessive, e che siano garantiti con mezzi idonei, anche artificiali, l'aerazione, l'illuminazione e la protezione contro l'umidità.

3.6.5. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

1. I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono, di norma, avere una camera d'aria di almeno 30 cm interposta tra il soffitto e la copertura.
2. Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.
3. In quest'ultimo caso, il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 kcal/h/m²/gradi centigradi.
4. I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal capitolo 4 del presente titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.
5. Fanno eccezione i locali sottotetto esistenti alla data del 4/08/1996, per i quali si applicano i disposti della legge regionale 15/07/1996 n°15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".

3.6.6. Condizionamento: caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 m³/persona/ora nei locali di uso privato. I lavori di cui sopra devono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
- b) temperatura di 20°C circa \pm 1°C (grado centigrado) con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e, se del caso, disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento ;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,2 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di 2 metri.

2. Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.6.7. Condizionamento: prese di aria esterna

1. Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e, comunque, ad un'altezza di almeno 3 metri dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno 6 metri se su spazi pubblici.
2. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

3.6.8. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

1. Nei fabbricati di nuova costruzione le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e, comunque, non inferiore a 1 m² per ogni piano.
2. Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a 0,4 m² per piano servito.
3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala devono essere adeguatamente protetti e di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Nei vani scala è fatto assolutamente divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.
5. Sono escluse dalla regolamentazione, di cui al presente articolo e successivi, le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.9. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

1. Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiale lavabile e impermeabile.
2. Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.10. Sicurezza delle scale di uso comune

1. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a 0,9 metri.
2. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e, comunque, la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a 60 cm.

3.6.11. Larghezza delle scale

1. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a 1,2 metri riducibili a 1 metro ove vi sia servizio di ascensore.
2. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazioni o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore a 1,2 metri ma non minore di 0,90 metri.

3.6.12. Dimensioni delle scale di uso comune

1. Nei fabbricati di nuova costruzione i gradini delle scale devono avere le seguenti misure:
 - alzata massima 18 cm, l'altezza massima dell'alzata è consentita solo per casi particolari e comunque, solo per progetti di ristrutturazione;
 - pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia da 62 cm a 64 cm.

2. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che, per le nuove costruzioni, non devono essere inferiori a 1,2 x 1,2 metri salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.13. Scale a chiocciola

1. Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio e che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., devono avere un'apertura minima non inferiore a 1,2 metri.

3.6.14. Chiusura delle scale di uso comune

1. Nelle nuove costruzioni le scale di accesso agli alloggi devono essere chiuse, ad eccezione di quella al servizio di un unico alloggio sito al piano rialzato che devono essere coperte.

CAPITOLO 7:

3.7.1. Norme generali

A) ALBERGHI, HOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.2. Superficie e cubatura minima delle camere

3.7.3. Requisiti di abitabilità

3.7.4. Servizi igienici

3.7.5. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

B) CASE DI APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.6. Requisiti

C) OSTELE PER LA GIOVENTU', COLLEGI

3.7.7. Caratteristiche

D) ALLOGGI AGROTURISTICI

3.7.8. Caratteristiche

E) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.9. Dormitori pubblici - Asili notturni, Ospizi

3.7.10. Ospizi: definizione e caratteristiche

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.1. Norme generali

1. Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.2. Superficie e cubatura minima delle camere

1. Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa:
- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in 8 m² e quella delle camere a due letti in 14 m²;
- la cubatura minima dovrà, comunque, essere rispettivamente di 24 m³ e 42 m³.

2. Le dimensioni di cui sopra vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

3. L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a 2,7 metri.

4. Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di 18 m³ con non meno di 6 m² di superficie.

3.7.3. Requisiti di abitabilità

1. Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al presente titolo.

3.7.4. Servizi igienici

1. Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, Wc, bidè, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.

3.7.5. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

1. Tutti gli spazi comuni dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.

2. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante) bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel titolo IV del presente regolamento.

B) CASE DI APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.6. Requisiti

1. Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico-alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati nel presente titolo.

C) OSTELLI PER LA GIOVENTU', COLLEGI

3.7.7. Caratteristiche

1. Gli ostelli per la gioventù, i collegi, devono disporre di:

- a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno 18 m³ per persona: nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale cubatura è riducibile a 15 m³ per i collegi per bambini fino ad un'età di anni 12;
- b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
- c) refettorio con superficie da 0,70 m² a 1,20 m² per persona in relazione all'età;
- d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel titolo IV del presente regolamento;
- e) lavanderia e, comunque, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;
- f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, 1 doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste dal presente regolamento;
- g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di due letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;
- h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;
- i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

2. Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di 2 metri e devono, inoltre, possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico) previsti per gli alloggi di civile abitazione nonché requisiti di temperatura e condizionamento come indicato dal presente titolo.

D) ALLOGGI AGROTURISTICI

3.7.8. Caratteristiche

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 5/12/1985 n°730, "Disciplina dell'Agriturismo", i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all'articolo precedente ad eccezione dei punti g), h), i), che si applicano solo per attività che prevedono la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.
2. Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge 730/85.

E) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.9. Dormitori pubblici - Asili notturni: caratteristiche

1. Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.
2. I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:
 - una cubatura totale da assicurare minimo 24 m³ per posto letto;
 - una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al capitolo 8 per gli alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
 - un apposito locale per la disinfezione della biancheria e degli indumenti.
3. Tutti gli ambienti devono avere, inoltre, sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'articolo 3.7.6.

3.7.10. Ospizi: definizione e caratteristiche

1. Si definiscono ospizi gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza sociosanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e garantire tutti servizi occorrenti in relazione al tipo di ospite. Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dal presente capitolo del regolamento

CAPITOLO 8:

3.8.1. Autorizzazione

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.8.2. Numero utenze ammissibili

3.8.3. Cabine – spogliatoio: numero minimo, caratteristiche, dotazione

3.8.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

3.8.5. Docce

3.8.6. Raccoglitori di rifiuti

3.8.7. Pronto soccorso

3.8.8. Luoghi di ristorazione

B) ALBERGHI DIURNI

3.8.9. Superficie minima dei locali

3.8.10. Servizi igienici

3.8.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

3.8.12. Caratteristiche dell'arredamento

3.8.13. Aerazione

3.8.14. Condizionamento

3.8.15. Locali depositi

3.8.16. Disinfezione

3.8.17. Cambio biancheria

3.8.18. Altre prestazioni dell'albergo diurno

C) PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.8.19. Caratteristiche della vasca

3.8.20. Acqua di alimentazione: caratteristiche

3.8.21. Alimentazione delle piscine

3.8.22. Depurazione, riciclo, afflussi e ricambi d'acqua

3.8.23. Caratteristiche delle canalette di sfioro

3.8.24. Accesso in vasca delle piscine di uso collettivo

3.8.25. Uso della cuffia

3.8.26. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

3.8.27. Capienza della vasca

3.8.28. Tipi di spogliatoi

3.8.29. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

3.8.30. Proporzionamento delle docce e dei WC

3.8.31. Caratteristiche delle zone doccia e dei WC

3.8.32. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

3.8.33. Insonorizzazione

3.8.34. Obblighi del gestore

3.8.35. Pronto soccorso

3.8.36. Palestre ed istituti di ginnastica

3.8.37. Piscina con accesso agli spettatori

3.8.38. Deposito materiale

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.8.1. Autorizzazione

1. Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui alla vigente normativa, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'E.R, su conforme parere del Responsabile del Servizio n°1, che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.8.2. Numero utenze ammissibili

1. Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di 5 m² si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.8.3. Cabine – Spogliatoio: numero minimo, caratteristiche, dotazione

1. Il numero minimo delle cabine - spogliatoio non può essere inferiore a 1/4 del numero delle utenze massime ammissibili.
2. Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a 2,20 metri e una superficie minima di 2,5 m².
3. Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:
 - 1 sedile;
 - 1 appendiabiti;
 - 1 specchio;
 - 1 cestino porta rifiuti.
4. La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.
5. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di 1 metro.
6. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.8.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

1. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/4 del numero delle cabine-spogliatoio.
2. I servizi devono essere separati per i due sessi.
3. Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli articoli 3.8.30 e 3.8.31.
4. Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a 2 metri.
5. La pavimentazione deve essere in materiale antiscivolo e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.
6. Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.
7. I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.
8. I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.
9. Per quanto non previsto i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali quelle previste dal presente titolo.

3.8.5. Docce

1. Il numero delle docce, che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.
2. Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno 1 x 1 metro, con fognolo o pilette sifonate.

3.8.6. Raccoglitori di rifiuti

1. Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.8.7. Pronto soccorso

1. Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di 15 m² attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.
2. Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e, comunque, ove sia prevista un'utenza superiore a 300 unità, dovrà essere prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

3.8.8. Luoghi di ristorazione

1. Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel titolo IV del presente regolamento.

B) ALBERGHI DIURNI

3.8.9. Superficie minima dei locali

1. I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a 4 m² per i bagni in vasca ed a 1 m² per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso, i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a 1 m² o, in alternativa, possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.
2. Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermini o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia, gli aerotermini o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.8.10. Servizi igienici

1. Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.
2. Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti, distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
3. I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.8.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

1. Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di 2 metri) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.
2. Il pavimento, inoltre, deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio, nonché essere antisdrucchiolevole.
3. Infine, tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.8.12. Caratteristiche dell'arredamento

1. Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce, nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.8.13. Aerazione

1. Fermo restando che per i servizi è consentita un'altezza di 2,4 metri, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno 2,7 metri.
2. L'aerazione dei vani di cui agli articoli precedenti, è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.
3. Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.8.14. Condizionamento

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizioni di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui al presente titolo del regolamento.

3.8.15. Locali depositi

1. Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.8.16. Disinfezione

1. I bagni e le docce, dopo ogni uso, vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.
2. La disinfestazione dei servizi igienici deve, invece, essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.8.17. Cambio biancheria

1. Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

3.8.18. Altre prestazioni dell'albergo diurno

1. Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

C) PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.8.19. Caratteristiche della vasca

1. Le pareti e il fondo della vasca, devono essere perpendicolari, e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).
2. Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere, preferibilmente, di colore chiaro.
3. La piscina, per almeno una profondità di 0,8 metri deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.
4. Su almeno metà del perimetro della piscina, in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura o nella rete interna.
5. La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a 1,5 metri costituita o rivestita di materiale antisdrucchiolevole.

3.8.20. Acqua di alimentazione: caratteristiche

1. Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere le caratteristiche richieste per le acque potabili. In particolare, gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.
2. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti o, comunque, che possano risultare nocive ai bagnanti.
3. E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/m³.

3.8.21. Alimentazione delle piscine

1. Le piscine devono essere alimentate a circuito chiuso.

3.8.22. Depurazione, riciclo, afflussi e ricambi d'acqua

1. L'acqua di afflusso delle piscine deve essere ininterrottamente depurata.
2. Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve, in ogni caso, sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione stabiliti dal Ministero della Sanità.
3. L'impianto dovrà essere, comunque, dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

3.8.23. Caratteristiche delle canalette di sfioro

1. Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.
2. Nella stessa canaletta possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.
3. La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro deve essere raccordata ove possibile alla fognatura comunale.

3.8.24. Accesso in vasca delle piscine di uso collettivo

1. All'ingresso delle piscine deve essere prescritto che tutti gli utenti si servano delle docce individuali. Comunque, l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso passaggi obbligati muniti di docce. Sul pavimento deve essere ubicata una vasca della profondità di 15 cm minimo per una lunghezza non inferiore a 2 metri ad acqua corrente.
2. Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato, o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente, di altezza non inferiore a 15 cm e lunga almeno 2 metri.

3.8.25. Uso della cuffia

1. In tutte le piscine di uso collettivo è fatto obbligo l'uso della cuffia.

3.8.26. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

1. La temperatura dell'acqua in vasca, deve presentare valori comunque compresi tra 20 e 22°C negli impianti al coperto, e tra 18 e 25°C in quelli all'aperto.
2. La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

3.8.27. Capienza della vasca

1. La capienza della vasca si calcola, preferibilmente, in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di 2,5 m² per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a 1,5 metri. Per profondità inferiori il rapporto sarà 3,5 m³ per utente.

3.8.28. Tipi di spogliatoi

1. Gli spogliatoi possono essere di tipo:
 - a rotazione;
 - singolo;
 - collettivo.

3.8.29. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

1. Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine, in numero non inferiore al 15% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi del presente capitolo, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di 1,5 x 1,5 metri; avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successivo ultimo comma; le porte, inoltre, devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.
2. Le porte devono avere un'altezza di 2 metri, comprensiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a 50 cm, per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.
3. Le cabine degli spogliatoi a rotazione, oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.
4. Negli spogliatoi a rotazione devono essere previste due corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito spazio di separazione, si inoltri nei corridoi a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'articolo 3.9.25.
5. Sul percorso a piedi nudi e, prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.8.30. Proporzionamento delle docce e dei WC

1. Le piscine di uso collettivo devono avere almeno:
 - a) per uomini:
 - a1) 1 WC ogni 4 cabine;
 - a2) 1 doccia ogni 4 cabine;
 - b) per donne:
 - b1) 1 WC ogni 4 cabine;
 - b2) 1 doccia ogni 4 cabine.

3.8.31. Caratteristiche delle zone doccia e dei WC

1. La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero adeguato ai posti doccia.
2. I locali WC devono avere superficie non inferiore a 1,5 m², essere provvisti di bidè o rubinetti a getto verticale collocati ad adeguata altezza e di tazza (turca).
3. E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi, o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.
4. Le pareti verticali dei servizi e delle docce devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione, fino ad un'altezza di 2 metri.
5. Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati.
6. In tutti i servizi devono essere previsti sufficienti prese d'acqua, con relative lance per le operazioni di lavaggio, e apposita piletta o fognolo sifonato.
7. I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

8. Devono, inoltre, essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

9. Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.8.32. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

1. Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

2. Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d'aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n°1 dell'ASL.

3.8.33. Insonorizzazione

1. Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.8.34. Obblighi del gestore

1. In tutte le piscine di uso collettivo è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- a) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- b) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
- c) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.

2. Questi valori, oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.8.35. Pronto soccorso

1. In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di 10 m² attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria, e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

2. Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità, dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

3.8.36. Palestre ed istituti di ginnastica

1. Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico, devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo.

2. Le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati e seminterrati.

3. L'altezza dei vani non dovrà essere inferiore a 3 metri. I pavimenti devono essere di materiale tale da poter essere facilmente lavabile e disinfettabile.

4. Possono essere realizzate zone organizzate con box di superficie non inferiore a 6 m², con tramezzature di separazione di altezza non superiore a 2,2 metri. La superficie ventilante non dovrà essere inferiore a 1/6 della superficie del pavimento.

5. Le palestre e gli istituti di ginnastica devono essere dotati dei seguenti vani accessori:

- uno spogliatoio per il pubblico, diviso per sesso;
- due unità igieniche singole;
- docce divise per sesso.

6. Non è ammessa solo aerazione forzata se non nei vani accessori.

7. L'inizio dell'attività delle palestre e dei centri di ginnastica è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione da parte dell'ASL.

3.8.37. Piscina con accesso agli spettatori

1. Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.8.38. Deposito materiale

1. In tutte le piscine aperte al pubblico, si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e di disinfezione di tutto l'impianto.

CAPITOLO 9:

- 3.9.1. Definizione e norme generali
- 3.9.2. Locali per lavorazioni e depositi
- 3.9.3. Dotazione di acqua potabile
- 3.9.4. Scarichi
- 3.9.5. Rifiuti solidi
- 3.9.6. Ricoveri per animali: procedure
- 3.9.7. (Abrogato)
- 3.9.8. (Abrogato)
- 3.9.9. (Abrogato)
- 3.9.10. Pollai e conigliere
- 3.9.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
- 3.9.12. (Abrogato)
- 3.9.13. (Abrogato)
- 3.9.14. (Abrogato)
- 3.9.15. (Abrogato)

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.9.1. Definizione e norme generali

1. Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione, per il funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.
2. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.
3. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

3.9.2. Locali per lavorazioni e depositi

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata, devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.
2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.
3. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

3.9.3. Dotazione di acqua potabile

1. Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile.
2. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato, da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.
3. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

3.9.4. Scarichi

1. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
2. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
3. I pozzi neri, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività, devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del titolo II del presente regolamento.
4. Devono, inoltre, essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelievo o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno 20 metri e, comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

3.9.5. Rifiuti solidi

1. Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Gli immondezzai devono distare almeno 20 metri dai locali di abitazione o di lavoro.
2. Il trasporto dei rifiuti deve, comunque, avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.9.6. Ricoveri per animali: procedure

1. La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del competente Dirigente, che la concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n°1, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario, sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del competente Dirigente, che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili del Servizio igiene e veterinario secondo le rispettive competenze.
3. L'autorizzazione deve indicare la/le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

3.9.7. (Abrogato)

3.9.8. (Abrogato)

3.9.9. (Abrogato)

3.9.10. Pollai e conigliere

1. I pollai e le conigliere devono essere aerati e mantenuti puliti, ubicati al di fuori dei centri abitati e, comunque, a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a 20 metri.

3.9.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

1. Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile. Sono vietate le bocche di riempimento sommerse: devono, inoltre, essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di 50 metri dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni.

3.9.12. (Abrogato)

3.9.13. (Abrogato)

3.9.14. (Abrogato)

3.9.15. (Abrogato)

CAPITOLO 10:

- 3.10.1. Norme generali
- 3.10.2. Isolamenti
- 3.10.3. Sistemazione dell'area esterna
- 3.10.4. Pavimentazione
- 3.10.5. Illuminazione
- 3.10.6. Trasporti interni
- 3.10.7. Dotazione di servizi per il personale
- 3.10.8. Caratteristiche dei servizi igienici
- 3.10.9. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime
- 3.10.10. Spogliatoi: dotazione minima
- 3.10.11. Mense: caratteristiche
- 3.10.12. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande
- 3.10.13. Locali sotterranei e semisotterranei
- 3.10.14. Isolamento acustico

EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.10.1. Norme generali

1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli impianti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell'articolo 24 della legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono, in via preliminare, avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.
2. Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le attività artigianali saranno autorizzate, a secondo della loro specifica natura, in locali con le seguenti tre fasce d'altezza minima:
 - a) attività assimilabili a lavori d'ufficio es. sartoria, orologeria, h. 2,7 metri;
 - b) artigianato di servizi: es. elettrauto, autofficina, idraulico, nonché laboratori previsti al capitolo 1 del titolo 4, h. 3 metri;
 - c) attività che, per le caratteristiche produttive, sono assimilabili ad attività industriali: es. carpenterie, carrozzerie, fabbriche di scarpe, h. 4,5 metri.Altezze maggiori di quelle di cui ai punti a), b) e c) potranno essere richieste, su parere del Responsabile del Servizio n°1, per particolari tipi di lavorazioni.

3.10.2. Isolamenti

1. I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità.
2. I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.

3.10.3. Sistemazione dell'area esterna

1. L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di 70 cm; se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno, inoltre, essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme vigenti in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal presente regolamento.

3.10.4. Pavimentazione

1. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno, allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto di almeno 15 cm rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, di altezza non inferiore a 40 cm.
2. Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n°1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.
3. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, in superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.10.5. Illuminazione

1. Dovrà essere assicurata, di norma, una superficie di illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento.
2. Dovrà, inoltre, essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, non comprensiva degli ingressi, non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento e ad 1/10 in caso di lavorazioni particolarmente inquinanti.
3. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore. Potrà essere consentita illuminazione solo a livello di copertura se in presenza di tetti tipo "shed" e solo per particolari lavorazioni.

3.10.6. Trasporti interni

1. Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti, di norma, sistemi di trasporto interno che utilizzano motori a scoppio.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adottati impianti di abbattimento del gas di scarico riconosciuti idonei dall'unità operativa "Tutela della salute nei luoghi di lavoro". Eventuali deroghe dovranno essere singolarmente autorizzate dall'ASL.
3. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico- scarico di automezzi, a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento del gas di scarico dai motori.

3.10.7. Dotazione di servizi per il personale

1. I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata, sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
2. In ogni ambiente di lavoro ove sia previsto un numero di addetti fino a 10, compresi i titolari, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.
3. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.
4. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che, presumibilmente, avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio, suddivisi per sesso, di adeguata superficie.
5. Ogni successivi 30 dipendenti si dovrà prevedere un'ulteriore gabinetto.
6. I vasi dovranno essere, preferibilmente, del tipo alla turca.

3.10.8. Caratteristiche dei servizi igienici

1. Il vano latrina deve essere di superficie minima di 1 m²; l'antibagno di superficie minima di 1 m²; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a 3 m².
2. I gabinetti devono essere suddivisi per sesso; devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aerilluminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.
3. I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.
4. Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina), devono essere piastrellate fino ad un'altezza di 2 metri, la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.10.9. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

1. Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di 10 m² e, comunque, non meno di 1 m² per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di 2 metri dal pavimento; devono avere regolamentare aerilluminazione naturale.

3.10.10. Spogliatoi: dotazione minima

1. Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile, almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.
2. Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.10.11. Mense: caratteristiche

1. Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.
2. Tali locali sono, comunque, da autorizzarsi da parte dell'ASL, ai sensi del titolo IV del presente regolamento.
3. Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di 1 m² per persona, e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.10.12. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

1. Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con l'emissione di polveri e gas vapori, o che risultino particolarmente insudiciati, non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.10.13. Locali sotterranei e semisotterranei

1. E' vietato di norma adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e, comunque, carenti di aria e luce diretta.
2. Eventuali deroghe potranno essere concesse per casi particolari dall'ASL.

3.10.14. Isolamento acustico

1. Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette, e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

CAPITOLO 11:

- 3.11.1. Lavanderie: autorizzazione
- 3.11.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido
- 3.11.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali
- 3.11.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione
- 3.11.5. Biancheria infetta

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI

3.11.1. Lavanderie: autorizzazione

1. Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del competente Dirigente che la rilascia su parere del Responsabile del Servizio n°1 circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.
2. Tale autorizzazione deve essere sottoposta a rinnovo biennale.
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) il sistema di lavaggio;
 - b) descrizione impianto di abbattimento vapori e gas;
 - c) gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolari riferimento alla collettività;
 - d) planimetria dei locali.
4. Per le lavanderie ad umido, inoltre, dovranno essere specificate:
 - a) tipo di acqua usata;
 - b) sistema di smaltimento.

3.11.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

1. Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:
 - a) un locale per la raccolta e la sosta della biancheria;
 - b) un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
 - c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo per il personale.
2. Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.11.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

1. I locali delle lavanderie industriali devono avere:
 - a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
 - b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di 2 metri dal pavimento;
 - c) altezza non inferiore a 3 metri illuminazione e ventilazione regolamentare.
2. Qualora la lavanderia non disponga di apparecchi meccanici per il trattamento della biancheria sporca, deve essere previsto un sufficiente numero di vasche per le varie operazioni di ammollatura, lavatura e asciugatura.

3.11.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

1. Le lavanderie devono disporre di almeno due locali, o di adeguato spazio opportunamente delimitato, siti al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizio con regolamentare antilatrina e lavabo.
2. Detti locali, o lo spazio delimitato, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.
3. Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio, mediante apposita canna di espulsione, ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm. Per un impedimento di natura tecnica, potranno essere adottati sistemi diversi da ritenersi comunque validi da parte del Responsabile del Servizio n°1.

4. Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà, comunque, documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento di rifiuti a ditte esterne;
- d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

5. Trattandosi di attività classificata industria insalubre di seconda classe, si potranno adottare prescrizioni particolari.

3.11.5. Biancheria infetta

1. E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili, da conferirsi separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n°1 sul cui territorio si svolge l'attività, a prescindere dalla provenienza della clientela.

CAPITOLO 12:

- 3.12.1. Autorimesse private: caratteristiche
- 3.12.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche
- 3.12.3. Disposizioni particolari per l'accensione dei motori

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.12.1. Autorimesse private: caratteristiche

1. Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ed assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.
2. L'altezza minima netta interna dell'autorimessa non può essere inferiore a 2,2 metri.
3. Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicato nel presente regolamento.

3.12.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

1. Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche, si dovranno assicurare le norme di cui all'articolo 86 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18/06/1931 n°733), come modificato dal DPR 24/07/1977 n°616, nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal decreto ministeriale 20/11/1981 che, detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e del decreto del Ministero dell'Interno 1/02/1986 che detta norme in materia di sicurezza.
2. Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'articolo 19 del DPR 833/75.

3.12.3. Disposizioni particolari per l'accensione dei motori

1. All'interno delle rimesse è vietato tenere in funzione i motori dei veicoli oltre il tempo strettamente necessario, intercorrente tra l'accensione e l'uscita del mezzo.

CAPITOLO 13:

3.13.1. Ambulatori e studi medici: caratteristiche dei locali

AMBULATORI E STUDI MEDICI

3.13.1. Ambulatori e studi medici: caratteristiche dei locali

1. Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel titolo I del presente regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio e studi medici devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro ed in particolare:

- altezza dei locali non inferiore a 2,7 metri;
- sala d'attesa illuminata ed aerata da finestratura regolamentare;
- servizio igienico con antibagno per il pubblico;
- ambulatorio aerato ed illuminato direttamente;
- lavandino con acqua corrente nell'ambulatorio con rubinetto a comando, non manuale.

2. Gli ambulatori in attività all'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della domanda di autorizzazione all'E.R, dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni entro tre anni.

3. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivato parere del Servizio igiene dell'ASL.

4. La sala d'attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività. In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

5. Per gli studi medici la sala d'attesa e il bagno possono essere quelli dell'abitazione privata del medico.

CAPITOLO 14:

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.14.1. Campo di applicazione

3.14.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.14.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

3.14.4. Approvvigionamento idrico

3.14.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

3.14.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

3.14.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto

3.14.8. Pronto soccorso

3.14.9. Altri servizi

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.14.1. Campo di applicazione

1. La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.
2. Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sottospesificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.
3. Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:
 - le tende;
 - le roulotte, i camper e simili;
 - i container, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
 - i bungalow.

3.14.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

1. Il proprietario o gli utenti, qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:

TENDE: devono avere adeguati requisiti costruttivi, d'impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

ROULOTTE - CAMPER: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a 4 m² per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetrata in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

PREFABBRICATI, CONTAINER ED ANALOGHI: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a 8 m² per persona. Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un Wc bagno o, preferibilmente, doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a 2,4 metri i prefabbricati e a 2,1 metri i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile: l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

BUNGALOW: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto dalla normativa vigente.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal sopra richiamato regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona, uno spazio abitabile non inferiore a 8 m² con un'altezza non inferiore a 2,4 metri.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.14.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

1. Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzole di cui all'allegato A del regolamento regionale 11/10/1982 n°8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:
 - le tende minimo 2,5 metri;
 - le roulotte e i camper, minimo 3,5 metri;
 - i prefabbricati, i container, i bungalow minimo 5 metri.
2. Tutti gli alloggi devono, inoltre, distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno 20 metri.
3. Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio n°1 dell'ASL territorialmente competente.
4. Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve, inoltre, garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.14.4. Approvvigionamento idrico

1. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente regolamentazione, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.
2. L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'ASL.
3. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.14.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

1. Oltre ai requisiti e ferme restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dalla regolamentazione vigente, i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:
 - 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
 - 1 lavabo per ogni 10 persone;
 - 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.
2. Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e, nel contempo, la facile accessibilità.
3. Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di 2 metri ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.
4. Dovrà, inoltre, essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.
5. I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.
6. Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione, come meglio specificato agli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.
7. In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.
8. E' comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.
9. I vani latrina devono avere superficie non inferiore a 1 m², possedere tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed avere, preferibilmente, un vaso alla turca: nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi, in aggiunta alla dotazione minima, anche orinatoio a parete.
10. E' consigliabile realizzare uno spazio unico anti-latrina ove, dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

11. Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguati.

12. Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

13. Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono, inoltre, essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

15. Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo devono essere sempre costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.14.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

1. Tutti i locali dei servizi idrosanitari devono avere illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

2. Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n°1 territorialmente competente.

3. Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.

4. L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi, deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di 2,5 metri.

3.14.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto

1. I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

2. Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

3. In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è possibile l'adozione di macchine lavatrici a gettone.